



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

Determina n. 32 del 06/02/2026

DIRETTORE GENERALE: Maria Antonia Ambrogetti

OGGETTO: ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.R.L. – ATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI MANTENIMENTO DI TOMBINATURA DI TRATTA DI ROGGIA DENOMINATA “MISERICORDIA” E TRATTA DI CAVO DENOMINATO “BOLAGNOS” IN COMUNE DI MILANO (MI), PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE), DIETRO CORRISPETTIVO ANNUO DI EURO 14.000,00 (QUATTORDICIMILA/00) OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE E ADEGUAMENTO ISTAT 100% A DECORRERE DAL SECONDO ANNO

Responsabile del Procedimento Simona Bardelli

Atti: 2025 - VIII.07.04/20

PRATICA TRATTATA DA: Sara Iannarelli Luongo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE
SIMONA BARDELLI

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI E TRASPARENZA
CRISTINA CALLERIO

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRETTORE GENERALE
MARIA ANTONIA AMBROGETTI
(Firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

Premesso che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- Questa Azienda ha competenza per il reticolo idrico denominato Roggia “Misericordia” e per il Cavo denominato “Bolagnos”, transitanti in Comune di Milano (MI), comunemente utilizzati per immissioni di acque e irrigazione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 20/04/2017 era stata autorizzata la sottoscrizione tra l'Azienda e l'Istituto Europeo di Oncologia s.r.l., con sede legale in Milano (MI) in Via dei Filodrammatici n. 10, codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese n. 08691440153, un contratto di concessione temporanea di mantenimento di tombinatura di tratta della Roggia denominata “Misericordia” e di tratta del Cavo denominato “Bolagnos” in Comune di Milano (MI), identificate catastalmente al Foglio 655 Mappali 52,54,51 – 13, 14, 56, 12, per una durata di anni 9 (nove) a far data dal 01/07/2017 a tutto il 31/12/2025;
- In data 02/10/2025 l'Istituto Europeo di Oncologia s.r.l., con nota in atti, ha chiesto il rinnovo della succitata concessione, come previsto dall'art. 8 – Durata della concessione, del sopra indicato contratto;
- In data 21/10/2025, con nota in atti, è stata inviata formale proposta di concessione temporanea di tombinatura, e relativa bozza di contratto, con termini e condizioni sotto descritti:
 - Durata: anni 9 (nove), dal 01/01/2026 a tutto il 31/12/2034;
 - Corrispettivo economico: pagamento, in forma anticipata, con scelta, di una, fra le due seguenti modalità:
 - importo annuale di Euro 14.000,00 (quattordicimila/00), oltre IVA di legge e in caso di eventuale aumento, e mai in diminuzione, degli indici ISTAT, il canone sarà aggiornato ogni anno, a partire dal secondo, nella misura del 100% della variazione verificatasi nell'anno precedente;
 - importo una tantum di Euro 112.000,00 (centododicimila/00), oltre IVA di legge;
 - Tipologia concessione: tombinatura di tratta di Roggia “Misericordia” per una percorrenza di circa 230 m e una tratta del Cavo “Bolagnos” per una percorrenza di circa 200 m, con tombinature dei sedimi in acciaio a più piastre imbullonate, a sezione ribassata di cm 193X145, identificati catastalmente al Foglio 655 Mapp. 52,54,51 – 13, 14, 56, 12;
 - Spese amministrative a titolo di istruttoria e formazione pratica, ed imposte di registro: da quantificarsi, ed a totale carico della concessionaria;
 - Impegno a:
 - Rilasciare garanzia economica, mediante:
 - ✓ bonifico bancario o fideiussione bancaria per un importo pari a una annualità, e cioè di Euro 14.000,00 (quattordicimila/00), in caso di scelta del corrispettivo annuale;
 - ✓ bonifico bancario o fideiussione bancaria per un importo pari al 20% del corrispettivo una tantum, e cioè di Euro 22.400,00 (ventiduemilaquattrocento/00), in caso di scelta di pagamento corrispettivo una tantum;
 - In entrambe le ipotesi, la garanzia prestata rimarrà presso la Tesoreria dell'Azienda un anno dopo lo spirare del presente contratto;
 - Eseguire qualsiasi intervento di riparazione e manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, del manufatto connesso alla concessione, compreso lo spurgo e il taglio lima;
 - Sopportare l'eventuale impedimento all'immissione delle acque, per causa naturale o fatto altrui, durante tutto il periodo della durata della concessione, nonché l'obbligo a non immettere nel Cavo sostanze radioattive, acidi, oli, grassi, sostanze basiche, scarichi industriali e qualsiasi altra

- sostanza nociva all'igiene, o che possa comunque rendere le acque non adatte all'irrigazione, semplicemente pregiudizievoli o moleste a cose o persone;
- Tenere sollevata ed indenne la concedente da ogni eventuale pretesa di terzi conseguente a danni d'ogni natura eventualmente arrecati, in qualsiasi modo, dall'esercizio della presente concessione, e da loro opposizione alla stessa, anche nel caso di terzi aventi diritto sul Cavo;
 - Osservare tutte le disposizioni di legge – vigenti ed emanande – in materia tecnica, d'igiene, ambientale e di sicurezza, in relazione alla concessione fruita;
 - Non cedere o trasferire la costituenda concessione per nessun titolo o ragione;
 - Rimuovere, allo scadere della concessione, i manufatti oggetto della stessa, riportando l'area afferente al pristino stato.
- In data 15/12/2025, con nota in atti, l'Istituto Europeo di Oncologia s.r.l. ha accettato tutte le condizioni proposta, e la bozza di contratto, optando per il pagamento annuale;

Richiamato quanto sopra riferito, il Responsabile del Procedimento propone di dare corso agli accordi in questione, previa approvazione della stipula dell'atto di concessione, sulla base dello schema allegato condiviso fra i contraenti;

Ritenuto di fare propria la proposta del Responsabile del Procedimento, che con la propria sottoscrizione attesa che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

DETERMINA


per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di stipulare con l'Istituto Europeo di Oncologia s.r.l., con sede legale in Milano (MI) in Via dei Filodrammatici n. 10, codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione al registro delle imprese n. 08691440153, rappresentata dal Dott. Mauro Melis in qualità di Legale Rappresentate, come meglio individuato dai documenti in atti, una concessione temporanea di mantenimento di tombinatura di tratta della Roggia denominata "Misericordia" e tratta del Cavo denominato "Bolagnos" in Comune di Milano (MI), come descritto in premessa;
2. di approvare allo scopo lo schema di concessione, posto in allegato 1, quale parte integrante del presente provvedimento, autorizzando la sottoscrizione degli accordi secondo le condizioni contenute nello schema medesimo;
3. di demandare al Responsabile del Procedimento l'attuazione del presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e competenza alle seguenti strutture:

UOC ECONOMICO FINANZIARI
UOC PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI
UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENZIONI

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Antonia AMBROGETTI)

(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

Atti 2025 – VIII.07.04/20

ATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI
MANTENIMENTO DI TOMBINATURA DI TRATTA DELLA
ROGGIA DENOMINATA “MISERICORDIA” E TRATTA DI
CAVO DENOMINATO “BOLAGNOS” IN COMUNE DI MILANO

TRA

l’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi – Redaelli” con sede in Milano (MI) in Via Bartolomeo d’Alviano n. 78 – Codice Fiscale 80063990156, qui rappresentata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante Maria Antonia Ambrogetti, che agisce in virtù della Deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 1 del 07/01/2025, e della Determinazione del Direttore Generale n. del, esecutiva ai sensi di legge, di seguito denominata “Concedente”,

E

la società **Istituto Europeo di Oncologia s.r.l.**, con sede legale in Milano (MI) in Via Filodrammatici n. 10, codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione al Registro Imprese 08691440153, rappresentata dall’Amministratore Delegato Dott. Mauro Melis, come meglio identificato in atti, di seguito denominata “Concessionaria”,

PREMESSO CHE

- A. La Concedente ha competenza per la Roggia denominata “Misericordia” e per il Cavo denominato “Bolagnos”, le cui tratte oggetto del presente atto sono comunemente utilizzate per l’immissione di acque e irrigazione;
- B. La Concessionaria ha accettato formale proposta di rinnovo della concessione temporanea di mantenimento di tombinatura di una tratta della Roggia denominata “Misericordia” e di una tratta del Cavo denominato “Bolagnos”, essendo a conoscenza dei patti e condizioni che vengono applicati dalla Concedente, e cioè:
- a) pagamento anticipato del corrispettivo di concessione;

- b) impegno ad eseguire, a carico della Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa, qualsiasi intervento di riparazione e manutenzione, tanto ordinaria, quanto straordinaria, dei manufatti di tombinatura connessi alla concessione, compresi lo spurgo ed il taglio lima;
- c) osservanza di tutte le disposizioni di leggi – vigenti od emanande – in materia tecnico-igienica, ambientale e di sicurezza in relazione alla concessione fruita;
- d) impegno a tenere sollevata ed indenne la Concedente da ogni eventuale pretesa di terzi conseguente a danni d'ogni natura eventualmente arrecati a terzi, in qualsiasi modo, dall'esercizio della presente concessione, e da loro opposizione alla stessa nel caso di terzi aventi diritto sulla Roggia denominata "Misericordia" e sul Cavo denominato "Bolagnos";
- e) rimuovere, allo scadere della concessione, i manufatti oggetto della tombinatura, riportando il tratto di Roggia al pristino stato.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1: "Premesse"

Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente concessione.

Articolo 2: "Oggetto della Concessione"

La Concedente concede, fatto salvo quanto infra, alla Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa che accetta, il permesso di mantenere tombinata una tratta della Roggia denominata "Misericordia" per una percorrenza di circa m 230 identificata catastalmente al Foglio 655 Mappali 13 e 14, e una tratta del Cavo denominato "Bolagnos" per una percorrenza di circa m 200, identificata catastalmente al Foglio 655 Mappali 51, 52 e 54, così come indicato al foglio planimetrico in atti.

Articolo 3: "Tipologia delle Opere Concesse"

La concessione consiste nella tombinatura di tratta di Roggia "Misericordia" e tratta di Cavo "Bolagnos" con tubazioni in acciaio a più piastre imbullonate, a sezione ribassata di cm 193x145.

Articolo 4: "Obblighi Generali della Concessionaria"

L'esecuzione di lavori e di ogni altra opera che dovesse essere eseguita in dipendenza della concessione stessa dovranno essere realizzate a totale cura e spese della Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa, con obbligo della medesima di sottostare ed attenersi a tutte quelle norme e prescrizioni che dovessero essere fissate motivatamente dai tecnici della Concedente. La Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa non potrà apportare modifiche di sorta ai manufatti senza il preventivo benestare della Concedente fatto salvo per l'esecuzione di quanto descritto all'articolo 2 che precede, per cui la Concedente ha già espresso il proprio benestare. La Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa dovrà in corrispondenza dei manufatti di tombinatura provvedere allo sgombero degli alvei da qualsiasi armatura e terriccio ed al suo completo spurgo.

La manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle opere di cui alla presente come pure lo spurgo delle tratte tombinate, con allontanamento dei relativi rifiuti tanto negli usuali periodi primaverili ed autunnali, quanto allorché comunque necessario a giudizio della Concedente, saranno ad esclusiva cura e a carico della Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa.

La Concedente si riserva la facoltà di approfondire, in qualsiasi momento, gli alvei in corrispondenza dei manufatti oggetto della presente concessione, obbligando in tal caso la Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa a provvedere a sue spese alle opportune opere di consolidamento e sottomuratura che si dovessero rendere necessarie apportare ai manufatti medesimi. In difetto, la Concedente vi provvederà direttamente a tutte le spese della Concessionaria.

La Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa dovrà altresì assumersi ogni responsabilità per le opere eseguite, attendendosi alle disposizioni ricevute ed adottando tutti i provvedimenti ed opere che dovessero venire a lei prescritti dalla stessa Concedente la quale, per l'ispezione dei manufatti oggetto delle tombinature, avrà anche diritto di libero transito sui beni della Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa, previo il preavviso di norma di almeno 7 (sette) giorni da comunicare alla Concessionaria tramite lettera PEC, fatto salvo il caso di emergenza e/o urgenza per il quale è consentito l'accesso immediato. La Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa si obbliga inoltre ad osservare e farsi carico di tutte le disposizioni delle leggi – vigenti od emanande – in materia tecnico-igienico-sanitarie, e di sicurezza in relazione alla concessione fruita.

Articolo 5: "Manleva da responsabilità della Concedente verso terzi"

La Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa tiene sin d'ora ed in qualunque tempo sollevata ed indenne la Concedente da ogni onere e responsabilità che dalle tombinature di cui al precedente articolo 2, o dall'esercizio della presente concessione venissero comunque causati alla Roggia denominata "Misericordia" e al Cavo denominato "Bolagnos" ed a persone o cose anche di terzi, rimanendo a carico della parte Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa ogni conseguenza, opera ed indennizzo che ne derivasse, compreso l'ipotesi di danni provocati dalle acque della Roggia denominata "Misericordia" e dal Cavo denominato "Bolagnos", specie nei casi di piena, allagamenti, erosioni ed infiltrazioni che per effetto delle tubazioni delle tombinature si riversassero sui beni della Concedente, della parte Concessionaria o di terzi.

Articolo 6: "Condizioni di rilascio della concessione"

La concessione non attribuisce alla Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa la minima ingerenza della Roggia e del Cavo e quindi nessuna restrizione si intende per effetto di essa imposta nei loro regimi, orari, livelli, modalità d'uso, natura e qualità delle acque della Roggia stessa e del Cavo stesso, anche se ne conseguisse l'impossibilità per la Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa di continuare l'esercizio dell'accordata concessione, fermo quanto previsto dal successivo articolo 8, restando la Concedente sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa da parte anche di terzi nell'eventualità che i manufatti di cui alla presente concessione abbiano a provocare danni ad estranei, alla Concedente o alla Concessionaria medesima e/o suoi successori e/o aventi causa che dovrà provvedere alle modifiche, riparazioni o spurghi che in qualunque tempo dovessero essere richiesti dalla Concedente a suo insindacabile giudizio.

Nessuna limitazione deriverà dall'accordata concessione al diritto della Concedente di interrompere temporaneamente od anche periodicamente il deflusso delle acque proprie della Roggia denominata "Misericordia" e del Cavo denominato "Bolagnos", di variarne l'andamento o l'altimetria, di trasferirli altrove ed anche di sopprimerli, di farvi scaricare acque di terzi, di qualunque natura o composizione chimico-fisica, previa comunicazione alla Concessionaria, fatti salvi gli interventi urgenti determinati da cause naturali o di forza maggiore o fatto altrui, né obbligo in tali casi per la Concedente stessa, di corrispondere indennizzi di sorta alla Concessionaria, a cui carico saranno l'eliminazione dagli eventuali ristagni, nonché tutti i provvedimenti che per qualsiasi ragione, specie d'igiene, venissero imposti da Autorità d'ogni specie. In qualunque caso di variazione, o spostamento della Roggia e/o del Cavo, incombe alla Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa

l'onere dell'esecuzione di tutti i lavori che si rendessero necessari apportare alle opere autorizzate con la presente. La Concedente, comunque, dovrà farsi carico di acquisire, a sua cura e spese, le preventive, nonché necessarie, autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

Fatto salvo per quanto espressamente autorizzato dalla Concedente, alla Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa è vietato attingere dalla Roggia denominata "Misericordia" e dal Cavo denominato "Bolagnos" e di installare nell'interno delle tombinature, tubazioni, scarichi, condutture ed altro. Fatto salvo per quanto espressamente autorizzato dalla Concedente, nessun deposito di spurgo potrà essere fatto nelle tombinature.

Articolo 7: "Riserva di ulteriori opere della Concedente"

È riservato alla Concedente, nonché a terzi da essa autorizzati, il diritto di attraversare, con tubazioni o di praticare orifizi di scarico di qualunque dimensione, i manufatti della Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa, previo accordo fra le Parti. In caso di danni e pregiudizi dipendenti o derivanti dalle acque di scarico di terzi, la Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa dovrà avanzare ogni eventuale pretesa nei confronti di questi, esonerando sin d'ora la Concedente da ogni responsabilità ed obbligo di indennizzi al riguardo.

Articolo 8: "Durata della concessione"

La concessione di cui trattasi viene stipulata in via di semplice precario per la durata di anni 9 (nove), a far tempo dal 01/01/2026 a tutto il 31/12/2034, senza bisogno di previa disdetta che si intende data ed accettata ora per allora.

La concessione alla sua scadenza potrà essere ulteriormente rinnovata, in base ad accordi da prendersi a suo tempo, escludendosi, perciò, ogni responsabilità di tacito rinnovo.

Essa potrà essere modificata, sospesa o revocata, per ragioni sopravvenute, in qualunque momento a giudizio insindacabile della Concedente, con diritto al rimborso proporzionale del canone, così come la Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi potrà rinunciare in qualunque momento. In entrambi i casi la parte recedente dovrà darne comunicazione all'altra con preavviso di mesi 3 (tre) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Entro sei mesi successivi alla cessazione per qualsiasi motivo della presente concessione, la Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa dovrà ripristinare la Roggia denominata "Misericordia" e il Cavo denominato "Bolagnos", relative sponde ed alvei a perfetta regola d'arte, rimuovendo tutte le opere che interferiscono con le tombinature e/o con le fasce di

rispetto degli alvei. In difetto, la Concedente vi provvederà direttamente in danno alla Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa.

Resta inteso tra le parti che la cessazione per qualsiasi motivo della presente concessione, non comporterà la restituzione, nemmeno parziale, del corrispettivo di cui al successivo articolo 11.

Articolo 9: "Subentro nella concessione"

La concessione non è trasmissibile ad altri soggetti diversi dalla Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa, pena la risoluzione di diritto della stessa concessione.

Articolo 10: "Clausola risolutiva espressa"

La concessione sarà risolta di pieno diritto qualora la Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa dovesse contravvenire alle disposizioni pattuite o non ottemperasse al pagamento del corrispettivo e comunque in ogni caso di inadempienza ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Articolo 11: "Corrispettivo della concessione"

La Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa si obbliga a pagare, in forma anticipata, tramite PagoPA, il corrispettivo *annuale/una tantum* pari ad Euro (...../..) oltre IVA nella misura di legge – all'atto della sottoscrizione della presente concessione - In caso di eventuale aumento, e mai in diminuzione, degli indici ISTAT dei prezzi delle rivalutazioni monetarie, il corrispettivo sarà aggiornato ogni anno, a partire dal secondo, nella misura del 100% (cento per cento).

Articolo 12: "Cauzione e garanzia di pagamento canone"

A titolo di cauzione, ed a garanzia per il pieno adempimento degli obblighi tutti nascenti dalla presente concessione, la Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa rilascia garanzia economica mediante deposito cauzionale con a favore della Concedente, per l'importo di Euro (...../..) pari a

Detta cauzione resterà presso la Concedente per tutta la durata del presente atto di concessione, con eccedenza di anni 1 (uno) oltre la cessazione per qualsiasi motivo della presente concessione; e fino alla rimessa in pristino stato degli alvei.

Articolo 13: "Regolarità dei pagamenti"

Il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola fattura, nonché di quant'altro dovuto, costituisce in mora la Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi

causa, con la conseguente corresponsione degli interessi legali vigenti. L'inadempimento è causa di risoluzione di diritto della presente concessione, ex art. 1456 C.C.

Articolo 14: "Spese a carico della Concessionaria"

Tutte le spese amministrative a titolo di istruttoria e formazione pratica, competenze tasse ed imposte di registro del presente atto di concessione si convengono ad intero carico della Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa.

Articolo 15: "Foro competente"

In caso di controversie derivanti dal presente atto di concessione le Parti eleggono, quale Foro esclusivo, quello di Milano.

Articolo 16: "Elezione di domicilio"

La Concessionaria e/o i suoi successori e/o aventi causa comunicherà entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione della presente concessione o dalla avvenuta cessione del terreno o degli edifici su di esso insistenti, alla Concedente, il domicilio eletto ai sensi dell'art. 47 C.C. presso una persona o un ufficio avente sede in Italia ai fini della notifica di qualsivoglia atto ex art. 141 C.P.C., nonché il relativo indirizzo PEC.

Articolo 17: "Protezione dei dati personali"

La Concedente, la Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa si impegnano al rispetto della normativa vigente in tema protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e D. Lgs. 196/2003 s.m.i.), come recepite nei propri atti e regolamenti aziendali disponibili sui rispettivi siti istituzionali, per i dati eventualmente raccolti e trattati per esigenze connesse ai rapporti intrattenuti in forza del presente accordo.

La Concedente, la Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa inoltre si impegnano, rispettivamente per i propri operatori, a mantenere il più stretto obbligo di riservatezza nei confronti di terzi e ad astenersi da qualunque uso improprio delle informazioni di cui abbiano avuto conoscenza in attuazione del presente accordo;

La Concedente, la Concessionaria e/o suoi successori e/o aventi causa tratteranno i dati personali in conformità con la propria Informativa sulla Protezione dei Dati Personali consultabile sul rispettivo sito istituzionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

**PER L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA
PERSONA "GOLGI – REDAELLI"
IL DIRETTORE GENERALE 7
Maria Antonia Ambrogetti**
(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

**PER LA CONCESSIONARIA
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Mauro Melis**
(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

A mente degli artt. 1341 e 1342 secondo comma cod. civ. le Parti specificamente approvano i patti di cui ai seguenti articoli: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

**PER L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA
PERSONA "GOLGI – REDAELLI"**

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Antonia Ambrogetti

(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

PER

.....
(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

FAC-SIMILE